

L'articolo 29 del codice prescrive che in caso di dichiarazione fuori turno non accettata questa viene cancellata e la licitazione ritorna al giocatore al quale spettava chiamare.

L'articolo 31 paragrafo B prevede che il compagno del colpevole dovrà sempre passare.

Questo significa che il giocatore a cui spettava dichiarare dovrà sempre passare oppure che questi, se in possesso di una regolare apertura, potrà aprire, ma successivamente non potrà più licitare?

Francamente non riesco a capire la logica della prima ipotesi in quanto l'informazione trasmessa involontariamente, anche se costituisce un INA, non sempre potrà provocare un danneggiamento della linea innocente ed a mio parere dovrebbe essere penalizzata solamente se si sarà verificata tale condizione.

Anzi in realtà provocherà, nella quasi totalità dei casi, un ingiusto vantaggio per la linea innocente ed in conseguenza un danneggiamento per tutti i giocatori della loro stessa linea.

con la speranza di essermi espresso chiaramente ti invio cordiali saluti fidando nella tua nota gentilezza per una cortese risposta.

**Giovanni Valenza**

Ciao Giovanni,

innanzitutto, visto che il modo nel quale è formulata la tua domanda potrebbe ingenerare qualche confusione, è bene far rilevare che non è sempre vero che, quando la licita irregolare non è stata accettata, il compagno del colpevole deve passare per sempre: il punto B dell'Articolo 31 si occupa infatti di una delle possibili fattispecie, essendocene invece altre dove questo non accade.

Vediamo l'Articolo 31 per chiarezza:

## ARTICOLO 31 – LICITA FUORI TURNO

Quando un giocatore abbia licitato fuori turno, sia passato con significato artificiale, o sia passato su una chiamata artificiale del compagno (vedi Articolo 30C), e la chiamata venga cancellata non essendo esercitata l'opzione di cui all'Articolo 29A, trovano applicazione i seguenti disposti:

### A. Al turno dell'avversario di destra

Quando il colpevole abbia chiamato al turno di chiamata del suo avversario di destra, allora:

1. Se l'avversario di destra passa, il colpevole deve obbligatoriamente ripetere la chiamata fuori turno, e nel caso tale chiamata sia legale non vi sarà rettifica.
2. Se l'avversario di destra fa una licita legale<sup>28</sup>, contra o surcontra, il colpevole potrà fare qualsiasi chiamata legale; quando questa chiamata:
  - (a) Ripete la denominazione della licita fuori turno, il compagno del colpevole deve passare al suo prossimo turno di chiamata (vedi Articolo 23).
  - (b) Non ripete la denominazione della sua licita fuori turno, o se la chiamata fuori turno sia stata un passo artificiale o un passo di una chiamata artificiale del compagno, si possono applicare le restrizioni d'attacco di cui all'Articolo 26, ed il compagno del colpevole deve passare ogni qualvolta sia il suo turno di chiamata (vedi Articolo 23).

### B. Al turno del compagno o dell'avversario di sinistra

Quando il colpevole abbia effettuato una licita al turno di chiamata del proprio compagno, o al turno di chiamata del suo avversario di sinistra, se il colpevole non aveva previamente chiamato<sup>29</sup>, il compagno del colpevole dovrà passare ogni qualvolta sia il suo turno di chiamata (vedi Articolo 23 nel caso il passo danneggi il partito innocente). Possono trovare applicazione le restrizioni d'attacco di cui all'Articolo 26.

Come si può vedere, quando siano soddisfatti i requisiti di 3IA1 e 3IA2a il compagno del colpevole ha restrizioni diverse.

Per quello che riguarda il giocatore al quale spettava dichiarare, ovvero il partito innocente, questi non è soggetto ad alcuna restrizione, come è ovvio che sia (dove hai letto il contrario?).

Infine, capisco l'obiezione riguardante l'ingiusto vantaggio per gli innocenti (quando ecceda il danno subito, per capirci), ma questa è una caratteristica peculiare di tutti gli articoli "procedurali", ovvero quelli che stabiliscono delle rettifiche del tutto automatiche, senza entrare nel merito della vicenda tecnica.

La discussione sull'argomento spacca da sempre il Laws Committee della WBF, ed il mondo del bridge più in generale, e dunque la tralascio, per il momento; basti dire: *dura lex sed lex*.

Cordiali Saluti,  
Maurizio Di Sacco